



STATUTO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA CONFEDERALE

ROMA, 1° OTTOBRE 2016

1. Denominazione e sede

La Confederazione Italiana dei Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana (C.F.C.) - Onlus, istituita nel 1978, ha sede legale in Roma.

Il Consiglio Direttivo, per motivate esigenze, potrà costituire sedi organizzative anche in luoghi diversi dalla sede legale.

2. Scopi

La Confederazione è un organismo di volontariato senza fini di lucro, liberamente costituita per l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale. Essa, a partire dalla centralità della persona umana, si propone la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio, della coppia e della famiglia, anche attraverso la prestazione di servizi, conformemente all'insegnamento della Chiesa Cattolica.

La Confederazione:

- coordina le attività delle Federazioni regionali aderenti e le rappresenta, in ogni sede nazionale e internazionale, nelle azioni ritenute opportune dal Consiglio Direttivo;
- rappresenta e tutela presso gli organismi competenti gli interessi comuni e generali delle confederate, le quali conservano la loro autonomia rappresentativa funzionale e programmatica;
- promuove la nascita di Federazioni Regionali ove non esistenti;
- promuove, nel territorio, la costituzione di nuovi Consulenti, tramite le Federazioni Regionali, ove esistenti;
- promuove, anche con organismi propri, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei Consulenti familiari;
- promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la cultura in materia familiare;
- promuove iniziative di servizio nel campo delle problematiche familiari e consultoriali, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione delle condizioni familiari.

La Confederazione può aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi.

La Confederazione può richiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, il proprio riconoscimento come persona giuridica.

3. Associati

Sono soci della Confederazione le Federazioni Regionali di Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana che ne accettano e perseguono i fini.

4. Mezzi

La Confederazione trae i mezzi finanziari da:

- quote associative delle Federazioni Regionali, da considerarsi obbligatorie e non eludibili;
- oblazioni liberali di singoli Consulenti familiari;
- contribuzioni o donazioni, anche immobiliari, ed erogazioni liberali da privati o enti pubblici;



- contribuzioni previste da normative di legge o da provvedimenti amministrativi;
- convenzioni con Enti pubblici e privati.

Per lo svolgimento della propria attività, la Confederazione si avvale, in modo determinante e prevalente, di prestazioni personali, volontarie e gratuite, nonché di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il suo regolare funzionamento.

5. Gli Organi

Gli organi della Confederazione sono:

- l'Assemblea Confederale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative nonché gli incarichi hanno durata di tre anni, e sono svolti gratuitamente a titolo di volontariato.

6. L'Assemblea Confederale

L'Assemblea Confederale è costituita dai Presidenti delle Federazioni Regionali più due delegati per ciascuna Federazione.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Consiglio direttivo, il Presidente della Commissione Giuridica, il Presidente della Commissione Scientifica, il Presidente della Commissione Organizzativa, il Presidente del Collegio dei Revisori, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Consulente Ecclesiastico. La loro partecipazione non influisce sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- stabilisce le linee programmatiche dell'attività della Confederazione;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto ed eventuali regolamenti da adottare;
- elegge:
 - a. il Presidente della Confederazione;
 - b. gli otto membri del Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente della Commissione Giuridica;
 - d. il Presidente della Commissione Scientifica;
 - e. il Presidente della Commissione Organizzativa;
 - f. il Presidente e gli altri due componenti nonché i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. il Presidente e gli altri due componenti del Collegio dei Probiviri.

In occasione del rinnovo degli organi statutari risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.

In caso di rinuncia o cessazione – salvo che per la carica di Presidente della Confederazione – subentrano, nell'ordine, i primi non eletti, il cui mandato termina alla scadenza degli organi statutari.

L'Assemblea confederale è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogniqualevolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Soci, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.



L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno trenta giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, all'indirizzo dichiarato da ciascuno al momento dell'accettazione dell'incarico.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare una settimana prima della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'Assemblea confederale, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri dell'Assemblea.

Elegge per ogni singola seduta il Presidente dell'Assemblea;

E' validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto;

Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ciascun avente diritto al voto può essere portatore di due sole deleghe scritte.

I verbali della seduta sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona scelta dall'Assemblea Confederale.

7. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Confederazione, che lo presiede e lo convoca e dagli otto membri eletti dalla assemblea confederale. Deve inoltre essere convocato almeno tre volte l'anno oppure ogniqualevolta lo richiada almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso ha le seguenti funzioni:

- a. a. Nomina, tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- b. b. Su proposta non vincolante dei rispettivi Presidenti, nomina i componenti della Commissione Giuridica, della Commissione Scientifica e della Commissione Organizzativa anche valorizzando le competenze di coloro che abbiano ricoperto cariche istituzionali in seno alla Confederazione;
- c. c. Nomina il Direttore Editoriale dell'organo di stampa della Confederazione;
- d. d. esercita i poteri di ordinaria amministrazione;
- e. e. delibera le azioni utili alla realizzazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Confederale;
- f. f. delibera sulle domande di adesione delle Federazioni Regionali;
- g. g. predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea Confederale;
- h. h. assume i provvedimenti di urgenza di straordinaria amministrazione da sottoporre all'Assemblea Confederale alla prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo partecipano, su espresso invito e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Scientifica, Giuridica e Organizzativa, il Consulente ecclesiastico, e ogni altro esperto che il consiglio riterrà opportuno consultare. La loro partecipazione non influisce sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

I membri eletti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili come consiglieri una sola volta consecutiva.



8. Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Confederazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- firma gli atti della Confederazione;
- vigila sul corretto funzionamento della Confederazione in aderenza ai principi di questo Statuto;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea Confederale per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogniqualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Soci, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

9. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Confederazione.

Il Collegio è composto da tre membri, anche estranei alla Confederazione, di cui uno con funzioni di Presidente, più due supplenti, eletti dall'Assemblea Confederale fra persone esperte in amministrazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni dell'Assemblea Confederale e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

10. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche estranei alla Confederazione, di cui uno con la funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Confederale.

Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

Tutte le controversie fra gli Associati e tra questi e la Confederazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Esso, sentite le parti interessate, giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

11. Il Consulente Ecclesiastico

Il Consulente Ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e la rappresenta presso la Confederazione partecipando alle sedute degli organi collegiali nelle quali esprime parere consultivo. Suo specifico compito è quello di assistente spirituale e di garante dei valori cristiani a cui la Confederazione ispira la sua azione.

12. Le Commissioni

La Confederazione si avvale, quali organismi consultivi e propositivi, di una Commissione Giuridica, di una Commissione Scientifica, e di una Commissione Organizzativa, le quali operano secondo apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo. I Presidenti delle Commissioni, eletti dall'Assemblea Confederale, partecipano alle sedute degli organi collegiali e hanno diritto di esprimere parere non vincolante.

Le Commissioni restano in carica sino allo scadere del Consiglio Direttivo.

13. Riunioni a distanza

In casi del tutto eccezionali, e con esclusione delle sedute per gli adempimenti previsti dagli articoli 18 e 19, le riunioni degli organi collegiali possono avvenire con strumenti telematici



che consentano la partecipazione dei membri.
La delibera è assunta con l'espressione della volontà da parte di ciascun componente; il Presidente assicura che la volontà di ciascuno sia chiaramente compresa da parte di tutti i partecipanti.

14. Ammissione degli associati

Possono aderire alla Confederazione le Federazioni Regionali.

Le Federazioni devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata da:

- copia dello statuto della Federazione;
- elenco dei membri dei rispettivi Consigli Direttivi e delle cariche sociali;
- elenco dei ConsulTORI aderenti, con i nominativi dei loro Presidenti e Direttori;
- documentazione dell'attività svolta dai ConsulTORI.

Può essere ammessa come associata solo una Federazione per Regione.

Nelle Regioni dove non è ancora costituita la Federazione, i singoli ConsulTORI possono aderire alla Confederazione con l'impegno di costituirla appena possibile. Il rappresentante di questi ConsulTORI partecipa ai lavori dell'Assemblea Confederale senza diritto di voto e non comporta variazioni nei quorum costitutivi e deliberativi.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio.

15. Esclusione

Le Federazioni Regionali cessano di appartenere alla Confederazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- persistente mancato versamento della quota associativa;
- estinzione;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari e persistente violazione degli obblighi previsti dal presente statuto.

I provvedimenti di esclusione sono proposti dal Collegio dei Probiviri e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

16. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

Ogni associato ha il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea Confederale, tramite il proprio Presidente più due delegati con diritto di voto, secondo quanto previsto al precedente art.6;
- partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- utilizzare i servizi da questa posti a disposizione degli associati.

Ogni associato ha il dovere di osservare le norme del presente Statuto, e inoltre ha il dovere di:

- versare la quota associativa nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento per il versamento delle quote associative e istituzione del fondo di solidarietà CFC;
- comunicare nel più breve tempo possibile i propri atti di elezione o rinnovo delle cariche sociali;
- trasmettere alla Confederazione annualmente i propri bilanci e la relazione sull'attività svolta.

17. Bilancio e gestione economica

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio il Consiglio



Direttivo predisporre e sottoporre alla Assemblea Confederale, per la approvazione, il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e il conto consuntivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 2.

La Confederazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Federazioni regionali potranno contribuire, nei limiti delle loro possibilità, a creare presso la Confederazione un fondo di solidarietà mediante versamenti ulteriori rispetto a quelli relativi alle quote associative proprie e dei loro associati. Il patrimonio del fondo potrà essere altresì costituito da liberi versamenti dei singoli consultori nonché da contributi privati e pubblici.

Il Consiglio Direttivo può deliberare ogni anno la destinazione al Fondo di solidarietà di una quota delle eventuali eccedenze attive di bilancio della Confederazione.

Il Fondo è normato da apposito regolamento.

18. Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Confederale con il voto favorevole di due terzi degli associati.

19. Scioglimento

L'eventuale scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea Confederale con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto, sentito il parere non vincolante dei Presidenti delle Commissioni e del Consulente ecclesiastico.

Deciso lo scioglimento, il patrimonio della Confederazione, dedotte ed eliminate eventuali passività, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato su designazione dell'Assemblea Confederale.

20. Norme applicabili

La Confederazione è retta dal diritto italiano ed è disciplinata dalle norme del presente statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle leggi nazionali e regionale vigenti in materia.

Disposizioni transitorie

Per le prime elezioni dopo l'approvazione del presente Statuto devono essere espresse almeno due preferenze a favore di candidati che non abbiano già ricoperto cariche elettive secondo il precedente statuto.

Non è immediatamente rieleggibile dopo il primo mandato triennale chi stesse ricoprendo una carica elettiva al momento della summenzionata elezione.